



REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge ed il Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato;
- VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, che reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- VISTA** la Legge Regionale 13 gennaio 2015 n. 3, art. 11, in forza del quale la Regione, a decorrere dall'1 gennaio 2015, applica le disposizioni del D.Lgs. 118/2011, con modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2017, n. 643/Area1A/S.G., con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dell'Economia e Vicepresidente della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato dell'anno 2002, ed in particolare l'art. 41 concernente la finanza degli enti territoriali;
- VISTA** la Legge Regionale 15 aprile 2021, n. 9 articolo 4 comma 5, che autorizza, previa delibera di Giunta regionale e previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea Regionale Siciliana, alla quale è comunicata la definizione dei nuovi contratti entro 20 giorni dallo stipula, l'Assessore regionale per l'Economia a definire operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere al 31 dicembre 2020, anche mediante rifinanziamento con altri istituti, nel rispetto della normativa sulle procedure ad evidenza pubblica e dei seguenti limiti:
- a) riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico del bilancio regionale ai sensi dell'art. 41 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni;
 - b) preclusione di allungamento del piano di ammortamento;

c) provvista finanziaria da acquisire per il rifinanziamento dei prestiti da estinguere di importo non superiore al debito residuo del prestito originario, senza che ciò comporti un aumento del debito nominale residuo della Regione Siciliana di spese straordinarie quali spese istruttorie o penali previste dall'originario contratto di finanziamento per l'estinzione anticipata;

VISTO il Contratto di Prestito perfezionato in data 6 ottobre 2008 tra la Ragioneria Generale della Regione ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito MEF) per il piano di rientro del settore Sanità, destinato all'estinzione dei debiti finanziari e commerciali transatti e non transatti;

VISTO il Contratto di Rinegoziazione del prestito sopra indicato, stipulato in data 5 agosto 2014 tra la Ragioneria Generale della Regione ed il MEF, il cui debito residuo alla data del 31 dicembre 2020 ammonta a € 2.102.349.648,85;

VISTA la Circolare prot. n. 1298/2019 del 14 novembre 2019 di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito CDP), come integrata con le modifiche approvate in data 9 marzo 2021 aventi efficacia dall'11 marzo 2021, con la quale sono stabilite le condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata di CDP mediante prestiti in favore delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, destinati alla conversione di mutui concessi a tali enti da intermediari bancari e finanziari diversi da CDP ovvero da altri soggetti autorizzati, ai sensi dell'art. 41, comma 2, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

VISTO il Decreto del Ragioniere Generale della Regione n. 465 del 27 maggio 2021, che approva il Contratto di Prestito – Posizione n. 4561071 - a tasso fisso dell'1,272% nominale annuo senza preammortamento, stipulato in data 7 maggio 2021 con CDP per il rifinanziamento del Prestito MEF mediante estinzione parziale anticipata dello stesso per l'importo di € 1.500.000.000,00;

VISTA la nota prot. n. 163129/C.17.01 del 23 dicembre 2021, con la quale il Ragioniere Generale, a seguito di valutazione della convenienza economico-finanziaria dell'operazione resa disponibile in simulazione da CDP per l'ipotesi di estinzione anticipata di € 586.385.057,75 del debito residuo del Prestito MEF sopra evidenziato, propone all'Assessore l'attivazione dell'operazione di rifinanziamento descritta, sulla scorta dell'autorizzazione all'operazione di estinzione concessa dal MEF con propria nota prot. n. DT95582 del 6 dicembre 2021;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 9 del 19 gennaio 2022, con la quale si approva la proposta di rifinanziamento di CDP per l'estinzione del Contratto di Rinegoziazione di Prestito stipulato in data 5 agosto 2014 con il MEF;

VISTO lo schema di Contratto di Prestito a tasso fisso senza preammortamento per il rifinanziamento di mutui ai sensi dell'art. 41 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di Regioni e Province Autonome, allegato al presente Decreto per costituirne parte integrante;

CONSIDERATO opportuno, a seguito della valutazione della convenienza economico-finanziaria dell'operazione descritta, attivare l'operazione di rifinanziamento CDP di € 586.385.057,75 del debito residuo del Prestito MEF ai sensi della Legge Regionale 15 aprile 2021, n. 9 articolo 4 comma 5,

DECRETA

ARTICOLO 1

Per le motivazioni in premessa indicate, che ai fini del presente Decreto si intendono integralmente riportate e trascritte, nonché dell'espresso dettato normativo previsto dall'art. 4, comma 5, della Legge Regionale 15 aprile 2021, n. 9, è autorizzata l'operazione di rifinanziamento CDP per l'importo di € 586.385.057,75 finalizzato all'estinzione anticipata del prestito MEF con equivalente debito residuo al 31.12.2021 e stipulato originariamente in data 6 ottobre 2008 tra la Ragioneria Generale della Regione ed il MEF per il piano di rientro del settore Sanità, destinato all'estinzione dei debiti finanziari e commerciali transatti e non transatti.

ARTICOLO 2

E' autorizzata la sottoscrizione del Contratto di rifinanziamento secondo lo schema allegato, che si approva e costituisce parte integrante del presente Decreto.

ARTICOLO 3

Il Ragioniere Generale della Regione è delegato a porre in essere tutti gli atti consequenziali per la realizzazione dell'operazione finanziaria descritta al superiore articolo 1 del presente Decreto, compresa la sottoscrizione del relativo Contratto di rifinanziamento.

ARTICOLO 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale dell'Economia per la registrazione, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale del 15 aprile 2021, n. 9, previa pubblicazione sul sito internet ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della L.R. 21/2014.
Palermo, 21 gennaio 2022

L'ASSESSORE

**Prof. Avv. Gaetano Armao
F.TO**

Contratto di prestito a tasso fisso senza preammortamento per il rifinanziamento di mutui ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/79.00/005.00

Numero [●] del Repertorio

Numero [●] della Raccolta

REPUBBLICA ITALIANA
(in forma di atto pubblico)

[●] mese, anno

L'anno _____, il giorno [●] del mese di _____, in _____, nel mio studio.

Dinanzi a me [●], Notaio/Ufficiale Rogante in _____, con studio al [●], iscritto nel Ruolo
_____.

sono presenti:

da una parte

- [●] - il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di [●] e per conto e in rappresentanza di [●], con sede in [●], (l'“Ente”), al presente atto autorizzato con [●] che, in estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera “_ _”;
- [●] - il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di [●] e per conto e in rappresentanza di _____ (il “Tesoriere”), al presente atto autorizzato in forza di [procura speciale] conferita con atto in data [●], Rep. n. [●] registrata a [●] - I Ufficio delle Entrate in data [●] al n. [●] copia autentica di detta procura si allega al presente atto sotto la lettera “_ _”, che sottoscrive il presente contratto ai fini di quanto previsto all'Articolo 6 (Garanzie ed Impegni), all'Articolo 12 (Recesso e Risoluzione) ed all'Articolo 15 (Comunicazioni);

dall'altra parte

- [●] - il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di [●] e per conto e in rappresentanza della CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI (la “CDP”), con sede in Roma (RM), Via Goito, n. 4, capitale sociale 4.051.143.264,00 (euro quattromiliardicinquantunomilioncentoquarantatremiladuecentosessantaquattro/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 - C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, al presente atto autorizzato in forza di procura speciale conferita con atto in data [●], Rep. n. [●] registrata a Roma - I Ufficio delle Entrate in data [●] al n. [●] copia autentica di detta procura si allega al presente atto sotto la lettera “_ _”.

Detti comparenti (congiuntamente di seguito denominati le “Parti”), della cui identità personale io Notaio/Ufficiale Rogante sono certo:

PREMESSO CHE

Contratto di prestito a tasso fisso senza preammortamento per il rifinanziamento di mutui ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/79.00/005.00

- (a) con legge regionale/provinciale n. [●] del [●] pubblicata nel B.U. della _____¹ (n. [●] del [●]) l'Ente è stato autorizzato a definire operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere al 31 dicembre 2020, anche mediante rifinanziamento con altri istituti;
- (b) con legge regionale/provinciale n. [●] del [●] pubblicata nel B.U. della _____² (n. [●] del [●]) è stato approvato il bilancio di previsione finanziario, relativo all'anno di contrazione del Prestito, che include le previsioni relative alle somme occorrenti - per competenza e, ove previsto, per cassa - per il rimborso delle quote capitale e il pagamento degli interessi del Prestito;
- (c) l'Ente dichiara che il Mutuo Originario è stato legittimamente contratto in conformità alla normativa applicabile al tempo della contrazione (ivi inclusa la normativa in materia di ricorso all'indebitamento);
- (d) l'Ente con provvedimento n. [●] del [●] ha deliberato la contrazione del Prestito ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto;
- (e) l'Ente dichiara che la contrazione del Prestito avviene nel rispetto della normativa nazionale e regionale/provinciale applicabile e di aver adempiuto ogni formalità prevista dalla normativa nazionale e regionale/provinciale ai fini della contrazione del Prestito;
- (f) l'Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente il contenuto della Circolare;
- (g) l'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la concessione del Prestito, i documenti previsti per l'accesso al credito resi noti con la Circolare, confermandone la validità e vigenza alla Data di Stipula.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Premesse e definizioni

- 1. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 2. Nel presente Contratto, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:
 - “**Articolo 41**” indica l'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - “**CDP**” indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni;
 - “**Circolare**” indica la circolare n. 1298 del 2019 e s.m.i., pubblicata nel Sito Internet avente ad oggetto le condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), primo periodo, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, mediante prestiti in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, destinati alla conversione di mutui concessi a tali enti da intermediari bancari e finanziari diversi dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni ovvero da altri soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448;
 - “**Codice Etico**” indica il codice etico adottato dalla CDP e reso da questa disponibile nel Sito Internet;
 - “**Contratto**” indica il presente contratto di prestito;
 - “**D. Lgs. 118/2011**” indica il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

¹ Inserire denominazione dell'Ente.

² Inserire denominazione dell'Ente.

Contratto di prestito a tasso fisso senza preammortamento per il rifinanziamento di mutui ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/79.00/005.00

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e s.m.i.;

"Data di Conversione" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 2, comma 2 che segue;

"Data di Inizio Ammortamento" indica la Data di Conversione;

"Data di Pagamento" indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno [in caso di piano ammortamento con rate annuali: il 31 dicembre di ciascun anno], a partire dalla Data di Inizio Ammortamento e fino alla Data di Scadenza;

"Data di Scadenza" indica il giorno, mese, anno di scadenza del Contratto come indicata all'Articolo 2, comma 4 che segue;

"Data di Scadenza Condizioni Sospensive" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 3, comma 4, che segue;

"Data di Stipula" indica la data di sottoscrizione del presente Contratto;

"Debito Residuo" indica, ad ogni data, la differenza tra la Somma Prestata e l'importo complessivo delle quote capitale rimborsate a tale data;

"Debito Residuo Mutuo Originario" indica, in relazione al Mutuo Originario, il relativo debito residuo risultante alla Data di Conversione;

"Ente" ha il significato di cui all'epigrafe del Contratto;

"Giorno TARGET" indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*);

"Importo da Estinguere" indica l'importo relativo al Mutuo Originario, in ogni caso non superiore al Debito Residuo Mutuo Originario, che l'Ente si impegna a rimborsare anticipatamente all'Istituto Finanziatore Mutuo Originario alla Data di Conversione;

"Interessi di Mora" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 5 che segue;

"Istituto Finanziatore Mutuo Originario" indica [●];

"Mandato di Addebito in Conto" indica il mandato per addebito diretto redatto secondo il modello definito dalla CDP e reso disponibile nell'area riservata Enti Locali e P.A. del Sito Internet, con il quale l'Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel proprio conto corrente di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere stesso e contrassegnati con le coordinate della CDP ivi indicate;

"Mandato Irrevocabile"/"Delegazione di Pagamento" ha il significato attribuito all'Articolo 6 che segue;

[**"MEF"** indica il Ministero dell'economia e delle finanze] **[DA INSERIRE NEL CASO IN CUI L'ISTITUTO FINANZIATORE MUTUO ORIGINARIO SIA IL MEF]**

"Modello D. Lgs. 231/01" indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato dalla CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili dalla CDP nel Sito Internet;

"Mutuo Originario" indica il contratto di finanziamento stipulato in data [●] tra l'Ente e l'Istituto Finanziatore Mutuo Originario;

"Parametro Euribor" indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso Euribor (*European Interbank Offering Rate*) a sei mesi riferito al criterio di calcolo giorni effettivi/360, riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters e rilevato nei 5 Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese immediatamente precedente l'inizio del Periodo di Interessi di riferimento;

"Periodo di Interessi" ha il significato di cui all'Articolo 4, comma 2, che segue;

Contratto di prestito a tasso fisso senza preammortamento per il rifinanziamento di mutui ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/79.00/005.00

“**Piano di Ammortamento**” indica il piano di ammortamento del Prestito predisposto dalla CDP e incluso al presente Contratto quale Allegato “_•_”;

“**Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare**” indica, nel caso di rimborso anticipato volontario totale o parziale, il piano di ammortamento definito sulla base della Somma da Rimborsare, del Tasso di Interesse e della Data di Scadenza;

“**Prestito**” indica l’operazione di finanziamento oggetto del presente Contratto;

“**Sito Internet**” indica il sito internet della CDP, www.cdp.it;

“**Somma da Rimborsare**” indica la quota del Debito Residuo, fino a concorrenza del medesimo, del quale l’Ente richiede il rimborso anticipato volontario ai sensi dell’Articolo 9 che segue;

“**Somma Prestata**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 2, comma 1, che segue;

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 4, comma 1 che segue;

“**Tesoriere**” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell’Ente.

3. Nel presente Contratto, a meno che il contesto richieda altrimenti:

- (i) qualsiasi riferimento ad un “Articolo”, una “Premessa” e un “Allegato” si intende riferito ad un articolo, una premessa e un allegato del presente Contratto;
- (ii) i riferimenti ad una disposizione di legge devono essere intesi come riferimenti a tale disposizione come di volta in volta modificata ed in ciascun tempo in vigore;
- (iii) i riferimenti a ogni altro accordo o documento devono essere intesi come riferimenti a tale accordo o documento, come di volta in volta ed in ciascun tempo modificato, novato, integrato, ampliato o riformulato;
- (iv) le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e viceversa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Articolo 2

Oggetto, scopo e durata

- 1. La CDP concede all’Ente, che accetta, il Prestito per l’importo di € [●] (euro [●]) (la “**Somma Prestata**”), pari all’Importo da Estinguere.
- 2. L’Ente si impegna a destinare in via esclusiva l’intero ammontare della Somma Prestata al rimborso anticipato dell’Importo da Estinguere, che dovrà essere effettuato in data __/__/____(la “**Data di Conversione**”).
- 3. L’Ente si impegna a consegnare alla CDP:
 - (i) entro 10 giorni dalla Data di Conversione, una dichiarazione del responsabile del servizio finanziario dell’Ente attestante, ai sensi di legge, che il rimborso anticipato dell’Importo da Estinguere è stato effettuato dall’Ente alla Data di Conversione in conformità a quanto previsto dal comma 2 che precede; e
 - (ii) su semplice richiesta di quest’ultima, qualsiasi ulteriore documento e/o evidenza che la CDP, a proprio insindacabile giudizio, ritenga utile al fine di accertare il rispetto dell’impegno assunto dall’Ente ai sensi del comma 2 che precede.
- 4. Il Prestito ha durata fino al __/__/__ (la “**Data di Scadenza**”).

Contratto di prestito a tasso fisso senza preammortamento per il rifinanziamento di mutui ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/79.00/005.00

Articolo 3

Erogazione e condizioni sospensive

1. La Somma Prestata è totalmente erogata, in un'unica soluzione, con valuta alla Data di Conversione.
2. L'erogazione ha luogo attraverso il versamento della Somma Prestata, mediante bonifico bancario, nel conto corrente bancario n. _____, intestato all'Ente, presso _____, IBAN _____. L'Ente si impegna a comunicare alla CDP per iscritto, ogni eventuale variazione del predetto codice IBAN.
[IN ALTERNATIVA, NEL CASO DI MUTUO ORIGINARIO CONCESSO DAL MEF E SU ESPRESSA RICHIESTA DELL'ENTE:
[Ai fini del rimborso anticipato dell'Importo da Estinguere, ai sensi dell'articolo 1269 del codice civile, l'Ente delega la CDP ad erogare la Somma Prestata in favore del MEF, mediante versamento, tramite bonifico bancario, nel conto corrente intestato al MEF, IBAN _____, fermo restando che:
 - (i) il predetto versamento mediante bonifico bancario nel conto corrente sopra indicato, costituirà integrale adempimento delle obbligazioni assunte dalla CDP ai sensi del presente Articolo; e
 - (ii) il predetto versamento verrà effettuato dalla CDP in favore del MEF, su incarico dell'Ente ai sensi dell'articolo 1269 del Codice Civile, con la conseguenza che nessun obbligo e/o onere verrà assunto nei confronti del MEF dalla CDP che resterà, pertanto, del tutto estranea ai rapporti tra l'Ente e il MEF.]
3. L'obbligo della CDP di effettuare l'erogazione è sospensivamente condizionato:
 - (i) all'iscrizione da parte dell'Ente nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Prestito, delle somme occorrenti per il pagamento dell'importo delle rate, di cui è debitore per il rimborso del Prestito;
 - (ii) alla ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto, debitamente compilato e sottoscritto, salvo che il medesimo non sia stato precedentemente fornito dall'Ente;
 - (iii) fermo restando quanto previsto dall'Articolo 12, comma 5 che segue, alla ricezione da parte della CDP della dichiarazione di cui all'Articolo 11, comma 3, paragrafo (ii), che segue;
 - (iv) alla ricezione da parte della CDP della eventuale ulteriore documentazione richiesta dalla CDP nella comunicazione di fine istruttoria;
 - (v) alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi dell'Articolo 12 che segue o comunque l'inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall'Ente ai sensi del presente Contratto;
 - (vi) al rispetto, da parte dell'Ente, della normativa applicabile ai fini della contrazione del Prestito, ivi incluso l'Articolo 41.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 5 che segue, nonché quanto previsto all'Articolo 12 che segue, resta inteso tra le Parti che, nel caso in cui le condizioni sospensive di cui al comma 3 che precede non si avverino entro il quinto giorno antecedente alla Data di Conversione (la "**Data di Scadenza Condizioni Sospensive**"), la CDP avrà facoltà di recedere dal, o risolvere il, presente Contratto ai sensi dell'Articolo 12 che segue.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sospensive di cui al presente Articolo non sono meramente potestative, in quanto sono previste allo scopo di portare a compimento le operazioni previste dal presente Contratto, e sono poste nell'esclusivo interesse della CDP, la quale - pertanto - potrà, a proprio insindacabile giudizio, decidere di rinunciarvi, in tutto o in parte.

Contratto di prestito a tasso fisso senza preammortamento per il rifinanziamento di mutui ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/79.00/005.00

**Articolo 4
Interessi**

1. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sul Debito Residuo maturano interessi in misura del __, __% nominale annuo (il **"Tasso di Interesse"**).
2. Gli interessi maturano in relazione a periodi di interessi (ciascuno, un **"Periodo di Interessi"**) della durata di 6 (sei) mesi [*12 mesi in caso di rata di ammortamento annuale*] compresi tra una Data di Pagamento (esclusa) e la Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa), fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi, che è compreso tra la Data di Inizio Ammortamento (inclusa) e la Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa).
3. Gli interessi, calcolati al Tasso di Interesse e con riferimento al Debito Residuo, sono corrisposti dall'Ente, per ciascun Periodo di Interessi, alla Data di Pagamento corrispondente alla scadenza del relativo Periodo di Interessi, secondo quanto previsto dall'Articolo 7 che segue. Il Tasso di Interesse dovrà essere applicato secondo il criterio di calcolo giorni 30/360.
4. Qualora il Tasso di Interesse, come determinato ai sensi del presente Articolo e dell'Articolo 5 che segue, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il Tasso di Interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

**Articolo 5
Interessi di mora**

1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al Prestito per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati ad un tasso pari al Parametro Euribor, in vigore nel periodo in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato di tre punti percentuali (gli **"Interessi di Mora"**).
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di CDP di risolvere il Contratto per inadempimento dell'Ente, come previsto dall'Articolo 12, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.
4. Qualora il tasso di interesse, come determinato ai sensi del presente Articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

**Articolo 6
Garanzie ed Impegni**

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, l'Ente:
 - (i) iscrive nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Prestito, le somme occorrenti per il pagamento delle rate, istituendo su tali somme vincolo speciale in favore della CDP;
 - (ii) conferisce al Tesoriere, che mediante la sottoscrizione del presente Contratto accetta, mandato irrevocabile ovvero delegazione di pagamento (il **"Mandato Irrevocabile"** ovvero la **"Delegazione di Pagamento"**), anche nell'interesse di CDP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, secondo comma, Codice Civile, per quanto applicabile, affinché il Tesoriere:

Contratto di prestito a tasso fisso senza preammortamento per il rifinanziamento di mutui ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/79.00/005.00

- ☐ sulla base di quanto previsto dalla L.R. _____, corrisponda alla CDP per tutta la durata del Prestito, in relazione a ciascun Periodo di Interessi, le rate di cui all'Articolo 7 che segue
comprehensive di capitale ed interessi

_____ 3.

- ☐ corrisponda alla CDP per tutta la durata del Prestito, in relazione a ciascun Periodo di Interessi, le rate di cui all'Articolo 7 che segue, comprensive di capitale ed interessi, essendo, a tal fine, sin d'ora, autorizzato dall'Ente ad accantonare, in ogni esercizio finanziario, le somme necessarie al suddetto adempimento, a valere sul totale delle entrate proprie ovvero delle entrate di cui al comma 6 dell'articolo 62 del D. Lgs. n. 118/2011, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.

2. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare alla CDP, a mezzo telefax o posta elettronica certificata, senza indugio, la ragione sociale del nuovo Tesoriere. L'Ente si obbliga altresì ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento del Prestito clausole che impongano ai futuri Tesorieri le obbligazioni di cui al presente Articolo.
3. L'Ente dichiara che le obbligazioni di pagamento derivanti dal presente Contratto sono collocate almeno nello stesso grado in cui sono collocate le obbligazioni nei confronti di tutti gli altri creditori dell'Ente non muniti di prelazione. Per tutta la durata del Prestito, l'Ente farà sì che le obbligazioni di pagamento da esso assunte ai sensi del presente Contratto si collochino e continuino a collocarsi almeno nello stesso grado rispetto a tutte le altre obbligazioni presenti e future, salvo per quelle obbligazioni che sono per legge sovraordinate ai sensi della normativa applicabile all'Ente.
4. L'Ente si impegna a non creare ed a fare in modo che non si crei alcun diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a favore di terzi sui propri beni, o parte di essi, salvo espressa autorizzazione in tal senso da parte della CDP, la quale potrà condizionare la predetta autorizzazione alla prestazione, da parte dell'Ente, di analogo diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a proprio favore.

Articolo 7

Rimborso del Prestito

1. L'Ente si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento ed entro e non oltre la Data di Scadenza, in rate posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza a ciascuna Data di Pagamento, in conformità al Piano di Ammortamento. Qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.
2. La CDP comunica all'Ente, per ogni Data di Pagamento, l'esatto importo della rata da pagare. La mancata comunicazione dell'esatto importo della rata da pagare non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto.

³ Completare sulla base della normativa regionale avente ad oggetto il rilascio di garanzie relative ai mutui e prestiti contratti dall'Ente.

Contratto di prestito a tasso fisso senza preammortamento per il rifinanziamento di mutui ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/79.00/005.00

**Articolo 8
Pagamenti**

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente, precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno venti giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.
2. A tal fine l'Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito, nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto, redatto secondo il modello definito dalla CDP e reso disponibile nel Sito Internet.
3. L'Ente, sino alla totale estinzione del Prestito, è tenuto a:
 - (i) mantenere acceso il conto corrente su cui è domiciliato l'addebito delle rate di rimborso del Prestito;
 - (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.
4. Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 10, comma 2, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi del presente Contratto nei modi che riterrà più opportuni.

**Articolo 9
Rimborso anticipato volontario del Prestito**

1. È facoltà dell'Ente effettuare il rimborso totale o parziale del Prestito in via anticipata, in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla seconda Data di Pagamento, previa richiesta scritta che deve pervenire alla CDP, mediante telefax o posta elettronica certificata, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Qualora il pagamento non venga effettuato entro la Data di Pagamento stabilita per il rimborso, la domanda di rimborso anticipato si intenderà revocata e le somme eventualmente corrisposte oltre il termine previsto saranno restituite dalla CDP all'Ente.
2. A seguito del rimborso anticipato parziale, il Piano di Ammortamento sarà rideterminato sulla base del Debito Residuo risultante dopo il perfezionamento del rimborso anticipato, del Tasso di Interesse e della Data di Scadenza, come differenza tra il Piano di Ammortamento del Prestito e il Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare.
3. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato, l'Ente dovrà corrispondere alla CDP:
 - (i) la Somma da Rimborsare;
 - (ii) l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso;
 - (iii) eventuali ulteriori interessi, anche di mora, maturati e non pagati;
 - (iv) un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra (a) la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue risultanti dal Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare, calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi swap rilevabile dalle pagine EURIBOR01 e ICESWAP2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters del terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso e (b) la Somma da Rimborsare. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non fossero disponibili, i valori attuali delle rate di ammortamento residue, risultanti dal Piano di Ammortamento della

Contratto di prestito a tasso fisso senza preammortamento per il rifinanziamento di mutui ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/79.00/005.00

Somma da Rimborsare, sono calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato, il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla metà della durata residua del Prestito, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina ICESWAP2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.

**Articolo 10
Compensazione**

1. L'Ente riconosce alla CDP la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dal presente Contratto che risulti non pagato dall'Ente alla Data di Pagamento, con qualsiasi credito vantato dall'Ente nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.
2. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del presente Contratto saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.

**Articolo 11
Dichiarazioni ed impegni dell'Ente**

1. L'Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello D. Lgs. 231/01 della CDP, resi disponibili nel Sito Internet.
2. L'Ente si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello D. Lgs. 231/01:
 - (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e o direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti cui al paragrafo (i) che precede; e
 - (iii) i collaboratori esterni della CDP.
3. L'Ente si impegna a consegnare alla CDP, entro la Data di Scadenza Condizioni Sospensive, una dichiarazione del responsabile del servizio finanziario dell'Ente che attesti, a seconda dei casi:
 - (i) che le condizioni previste dall'Articolo 41 non sono soddisfatte (nel qual caso, la CDP potrà negare l'erogazione ai sensi dell'Articolo 3 che precede); o
 - (ii) che tutte le condizioni previste dall'Articolo 41 sono soddisfatte e che, in particolare, la conversione del Mutuo Originario è effettuata sulla base di condizioni di rifinanziamento che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico dell'Ente e la Somma Prestata non è superiore al Debito Residuo Mutuo Originario.

**Articolo 12
Recesso e Risoluzione**

1. Nel caso in cui: (i) una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall'Ente ai sensi del presente Contratto (ivi incluse le dichiarazioni riportate nelle Premesse) si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata entro la Data di Conversione; e/o (ii) le condizioni sospensive di cui all'Articolo 3 che precede non si verifichino entro la

Contratto di prestito a tasso fisso senza preammortamento per il rifinanziamento di mutui ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/79.00/005.00

Data di Scadenza Condizioni Sospensive, la CDP, entro la Data di Conversione, potrà recedere dal presente Contratto.

2. Il recesso si verificherà nel momento in cui la CDP darà comunicazione con telefax, posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r all'Ente dell'intenzione di avvalersi della facoltà di recedere. Ove legittimamente esercitato, il recesso non potrà comportare alcuna richiesta di corrispettivo a qualsiasi titolo, ivi compreso il risarcimento dei danni, da parte dell'Ente.
3. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del presente Contratto, a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
 - (i) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del presente Contratto, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - (ii) destinazione della Somma Prestata ad uno scopo diverso dal rimborso anticipato dell'Importo da Estinguere, ovvero mancato rispetto del termine previsto per tale rimborso all'Articolo 2, comma 2 che precede;
 - (iii) falsità, incompletezza, non correttezza o non accuratezza di una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall'Ente ai sensi del presente Contratto;
 - (iv) mancato verificarsi delle condizioni sospensive di cui all'Articolo 3, comma 3, che precede, entro la Data di Scadenza Condizioni Sospensive;
 - (v) ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto i) incompleto, ovvero, ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP, salvo che il Mandato di Addebito in Conto conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 5 (cinque) giorni a partire dalla Data di Stipula o, se antecedente, entro la Data di Scadenza Condizioni Sospensive;
 - (vi) inadempimento da parte dell'Ente o del Tesoriere, ciascuno per quanto di propria competenza, di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'Articolo 2, comma 3, all'Articolo 6, all'Articolo 8, comma 3 e all'Articolo 11 del presente Contratto;
 - (vii) a) mancato pagamento da parte dell'Ente di un qualsiasi altro indebitamento di natura finanziaria (diverso da quello derivante dal presente Contratto) alla relativa scadenza, ovvero al termine del periodo di grazia ad esso applicabile, per un ammontare complessivo superiore ad euro cinque milioni, ovvero b) obbligo per l'Ente, conseguente ad inadempimento, di far fronte anticipatamente ad uno o più altri impegni finanziari che, complessivamente considerati, abbiano un importo superiore ad euro cinque milioni.
4. Qualora i) uno qualsiasi degli impegni assunti dall'Ente con riferimento al Codice Etico o al Modello D. Lgs. 231/01, ai sensi dell'Articolo 11 che precede non sia adempiuto ovvero ii) una delle dichiarazioni rilasciate dall'Ente ai sensi dell'Articolo 11 che precede si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con riferimento ai fatti ed alle circostanze esistenti alla data in cui tale dichiarazione è stata rilasciata o rinnovata, la CDP avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, ovvero di recedere dal medesimo, secondo le modalità e con le conseguenze di cui al presente Articolo.
5. Qualora non sia effettuata l'erogazione a causa dell'insussistenza delle condizioni di cui all'Articolo 41, la CDP avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile secondo le modalità di cui al presente Articolo, come previsto dal comma 3, paragrafo (iv), che precede, nonché dall'Articolo 3, commi 3 e 4. In conseguenza di tale risoluzione, qualora l'Ente non abbia consegnato alla CDP, entro la Data di Scadenza Condizioni Sospensive, la dichiarazione di cui all'Articolo 11, comma 3, paragrafo (i), che precede, l'Ente medesimo dovrà corrispondere alla CDP, entro 15 Giorni Lavorativi dalla data di risoluzione, un indennizzo pari allo 0,50% della Somma Prestata.
6. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente mediante telefax, posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi dei commi 3, 4 e 5 che

Contratto di prestito a tasso fisso senza preammortamento per il rifinanziamento di mutui ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/79.00/005.00

precedono. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 che precede, in conseguenza della risoluzione del presente Contratto ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) il Debito Residuo, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) l'importo per il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato, calcolato secondo i criteri di cui all'Articolo 9, comma 3, paragrafo (iv) del presente Contratto, e v) un importo pari allo 0,125% del Debito Residuo in essere al momento della risoluzione.
8. L'Ente si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuti o subiti che non si sarebbero verificati ove le dichiarazioni rilasciate dall'Ente contenute nel presente Contratto fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni sopra descritti fossero stati puntualmente adempiuti.

Articolo 13

Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti

1. La CDP ha la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi recati dal presente Contratto, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dal presente Contratto.
2. L'Ente, previo consenso scritto della CDP, può cedere i propri diritti e obblighi come portati dal presente Contratto, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della CDP e nascenti dal presente Contratto.

Articolo 14

Trattamento fiscale

1. Il presente Contratto è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Articolo 15

Comunicazioni

1. Ai sensi dell'art. 48 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, legge di contabilità e finanza pubblica, la CDP si impegna a comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla Data di Stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento del presente Contratto, con indicazione della data e della Somma Prestata nonché del relativo Piano di Ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere inviata a mezzo telefax, lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata all'indirizzo, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica certificata sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso indirizzo di posta elettronica certificata e/o un diverso numero di fax) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata a mezzo posta elettronica certificata o via telefax:

Contratto di prestito a tasso fisso senza preammortamento per il rifinanziamento di mutui ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/79.00/005.00

CDP:

Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax: [•]
PEC: cdpspa@pec.cdp.it
Att.: Finanziamenti Pubblici

Ente:

[•]

Tesoriere:

[•]

3. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP, dell'Ente e del Tesoriere in relazione al presente Contratto.

Articolo 16
Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del presente Contratto o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

[FIRMA ENTE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

[FIRMA TESORIERE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole:

- Articolo 3 (Erogazione e condizioni sospensive)
- Articolo 6 (Garanzie ed Impegni)
- Articolo 7 (Rimborso del Prestito)
- Articolo 8 (Pagamenti)
- Articolo 9 (Rimborso anticipato volontario del Prestito)
- Articolo 10 (Compensazione)
- Articolo 11 (Dichiarazioni ed Impegni dell'Ente)
- Articolo 12 (Recesso e Risoluzione)
- Articolo 13 (Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti)

Contratto di prestito a tasso fisso senza preammortamento per il rifinanziamento di mutui ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/79.00/005.00

- Articolo 16 (Foro competente)

[FIRMA ENTE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

Il Tesoriere dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole:

- Articolo 6 (Garanzie ed Impegni)
- Articolo 12 (Recesso e Risoluzione)
- Articolo 15 (Comunicazioni)

[FIRMA TESORIERE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

[Nel caso di atto redatto da Notaio]

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia con mezzo meccanico in otto fogli, di cui ho dato lettura ai comparenti, i quali, da me interpellati, lo confermano ed approvano e con me Notaio lo sottoscrivono e lo firmano a margine alle ore _____.

Scritto in _____ pagine intere e quanto fin qui della _____.

[Nel caso di atto redatto da Ufficiale rogante]

A richiesta delle parti, io sottoscritto [•], Ufficiale rogante di [•], ho ricevuto il presente contratto, scritto da persona di mia fiducia mediante [•], che viene da me letto ai Signori comparenti, i quali, su mia domanda, lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà espressami, riconoscendo in tutte le parti il suo contenuto, e rinunciando alla lettura degli allegati [•], dichiarandomi di essere già a piena conoscenza del loro contenuto ed assieme a me lo firmano per conferma in mia presenza.

[FIRMA ENTE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

[FIRMA TESORIERE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

**Contratto di prestito a tasso fisso senza preammortamento per il rifinanziamento di mutui ai sensi dell'art.
41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di Regioni e Province Autonome**

codice contratto 01/79.00/005.00

ALLEGATO [•]

PIANO DI AMMORTAMENTO